



REGIONE CALABRIA

Dipartimento 10 “Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale”

Settore 6 “Ambiente e Zootecnia- Servizio Fitosanitario Regionale”

**Piano d'azione per l'eradicazione del focolaio
di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Calabria**

02 Settembre 2026

Sommario

PREMESSA	3
1. CONTESTO NORMATIVO	3
1.1 Normativa UE.....	3
1.2 Normativa Nazionale	4
1.3 Documenti tecnici ufficiali	4
2. OBIETTIVI DEL PIANO	4
3. AZIONI.....	4
3.1 Delimitazione aree	5
3.2 Misure ufficiali di eradicazione	10
3.2.1 Eradicazione e Distruzione	10
3.2.2 Movimentazione della legna.....	10
3.3 Procedura di notifica ai proprietari	11
3.4. Procedura di notifica alle istituzioni nazionali ed europee	11
3.5 Monitoraggio dei vettori	12
3.6 Misure controllo dei vettori	12
3.6.1 Misure fitosanitarie contro le forme giovanili	13
3.6.2 Misure fitosanitarie contro gli adulti	13
3.7 Divieto di impianto specie specificate	15
3.8 Controlli ufficiali	16
3.8.1 Controlli ufficiali nei vivai.....	16
3.8.2 Controlli ufficiali posti di controllo frontaliero.....	16
3.8.3 Controlli applicazione misure fitosanitarie e sanzioni amministrative	16
4. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA FITOSANITARIA	17
5. RUOLI E RESPONSABILITÀ PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA	17
5.1 Struttura organizzativa	18
6. LABORATORI DI RIFERIMENTO DEL SFR CALABRIA	19
7. COMUNICAZIONE	19
8. RISORSE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO	20
9. FORMAZIONE PERSONALE	20
10. VERIFICA AGGIORNAMENTO	20
11. RACCOMANDAZIONI	20

PREMESSA

Il presente piano d'azione è redatto ai sensi dell'art. 27 del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 e s.m.i., del Decreto Ministeriale 16 luglio 2026 n. 348260 “Adozione Piano di emergenza nazionale per *X. fastidiosa*”.

Nel mese di agosto 2026 è stata ufficialmente accertata la presenza del batterio *Xylella fastidiosa* sub specie pauca. L'organismo nocivo è stato rilevato su n. 7 esemplari di olivo (*Olea europaea*) situati nel territorio comunale di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria.

Le azioni definite all'interno del presente Piano sono finalizzate alla massima tutela dell'inestimabile patrimonio naturale olivicolo della Regione Calabria. Gli interventi tengono conto, in modo specifico, delle caratteristiche di unicità, del valore paesaggistico ed economico dell'olivicoltura nella Piana di Gioia Tauro e quindi con risvolti in tutto il territorio calabrese.

Ai fini dell'operatività delle misure contenute nel presente Piano, si applica l'art. 33 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19. Pertanto, l'attuazione delle misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena, in esecuzione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria, disporrà della deroga a ogni disposizione normativa vigente, comprese quelle di natura vincolistica (paesaggistica, ambientale o territoriale), nei limiti e secondo i criteri stabiliti dai provvedimenti emergenziali medesimi.

1. CONTESTO NORMATIVO

1.1. Normativa UE

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (regolamento del settore fitosanitario).

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019 e ss.mm.ii., che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020 e ss.mm.ii., relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *X. fastidiosa* (Wells et al.).

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/690 della Commissione, del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma

per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (regolamento finanziario).

1.2 Normativa nazionale

Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19. "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625"(GU Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n.48 del 26 febbraio 2021) e s.m.i.

Ordinanza del Servizio fitosanitario nazionale n. 3 del 26 maggio 2023, recante la definizione aree indenni dall'organismo nocivo X. fastidiosa nel territorio della Repubblica italiana.

Nota tecnica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, protocollo Masaf n.92727 del 27/02/2025 concernente la procedura per le ispezioni ufficiali, campionamento e analisi nei vivai ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2020/1201 e ss.mm.ii. relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della X. fastidiosa.

Decreto Ministeriale 29 luglio 2026 n. 348260, pubblicato il 06/08/2026 "Adozione Piano di emergenza nazionale per X. fastidiosa".

1.3 Documenti tecnici ufficiali

Documento tecnico ufficiale n.39 – Scheda tecnica di indagine recante la “Scheda tecnica per indagini sull'organismo nocivo: X. fastidiosa”.

2. OBIETTIVI DEL PIANO

Il presente Piano d'azione, predisposto ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (UE) 2016/2031, individua le misure urgenti per l'eradicazione del batterio X. fastidiosa sub specie pauca e per la prevenzione della sua diffusione nel territorio dell'Unione Europea.

L'obiettivo prioritario del Piano è l'eradicazione dell'organismo nocivo, a salvaguardia del patrimonio olivicolo regionale e dell'intera filiera olearia.

Nello specifico, la Regione Calabria si prefigge di:

- eradicare l'organismo nocivo (tutelare le aree regionali indenni e impedire la diffusione del batterio nel resto del territorio dell'Unione Europea, attraverso l'attuazione immediata delle misure fitosanitarie del presente piano d'emergenza);
- monitorare e mappare le aree delimitate ed indenni (eseguire un monitoraggio sistematico della presenza del batterio e dei vettori al fine di definire con precisione il quadro epidemiologico di X. fastidiosa sub specie pauca);
- contenere i vettori (prevenire e bloccare la diffusione del patogeno tramite la riduzione della popolazione degli insetti vettori, da attuarsi sia mediante idonee lavorazioni del terreno sia con trattamenti fitosanitari mirati);
- informare (realizzare una campagna di comunicazione e informazione rivolta agli operatori della filiera e alla cittadinanza).

3. AZIONI

Delimitazione aree.

Attività di eradicazione.

Sorveglianza a seguito di rinvenimento di pianta infetta.

Procedura di notifica alle istituzioni nazionali ed europee.

Monitoraggio dei vettori.

Strategia di controllo dei vettori.

Controlli ufficiali.

Comunicazione.

3.1 Delimitazione aree

L'Area Infetta è istituita formalmente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 ss.mm.ii. della Commissione, a seguito del riscontro di positività per il batterio *X. fastidiosa* sub specie *pauca*.

La delimitazione è costituita da:

- una zona infetta, zona di 50 m di raggio attorno alla pianta infetta;
- zona cuscinetto, 2,5 km dalla zona infetta.

La presenza dell'organismo nocivo è stata inizialmente comprovata dal Laboratorio del Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia (*laboratorio fitosanitario ufficiale della Regione Calabria per effetto di modalità approvate con DDS n. 4510 del 28.03.2025, accordo stipulato con rep. n. 3893 del 06.08.2025*), con analisi molecolari, mediante metodo e tecnica EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5 / RT-Real time PCR.

Con RDP prot. n. 0057663 del 14.08.2026, i campioni sono stati inviati al laboratorio di Riferimento Nazionale, Sezione di Batteriologia del CREA DC di Roma, che ha confermato la presenza del batterio *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* su n. 7 piante di olivo, a seguito dei rapporti di prova del 17.08.2026 – numeri 1308, 1309, 1311, 1312, 1313, 1497, 1498 - trasmessi a questo servizio dal laboratorio ufficiale della Regione Lombardia con prot. M12026.01611 ed acquisiti al prot. n. 688636, tutti in medesima data.

Il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria N.14746 del 01.09.2026 “Individuazione del focolaio di *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* in agro di Taurianova (RC) e istituzione dell'area delimitata ai sensi dell'art. 4, capo III, del Reg. UE 2020/1201 ss.mm.ii.”, ha approvato la delimitazione delle aree come riportato nei seguenti allegati:

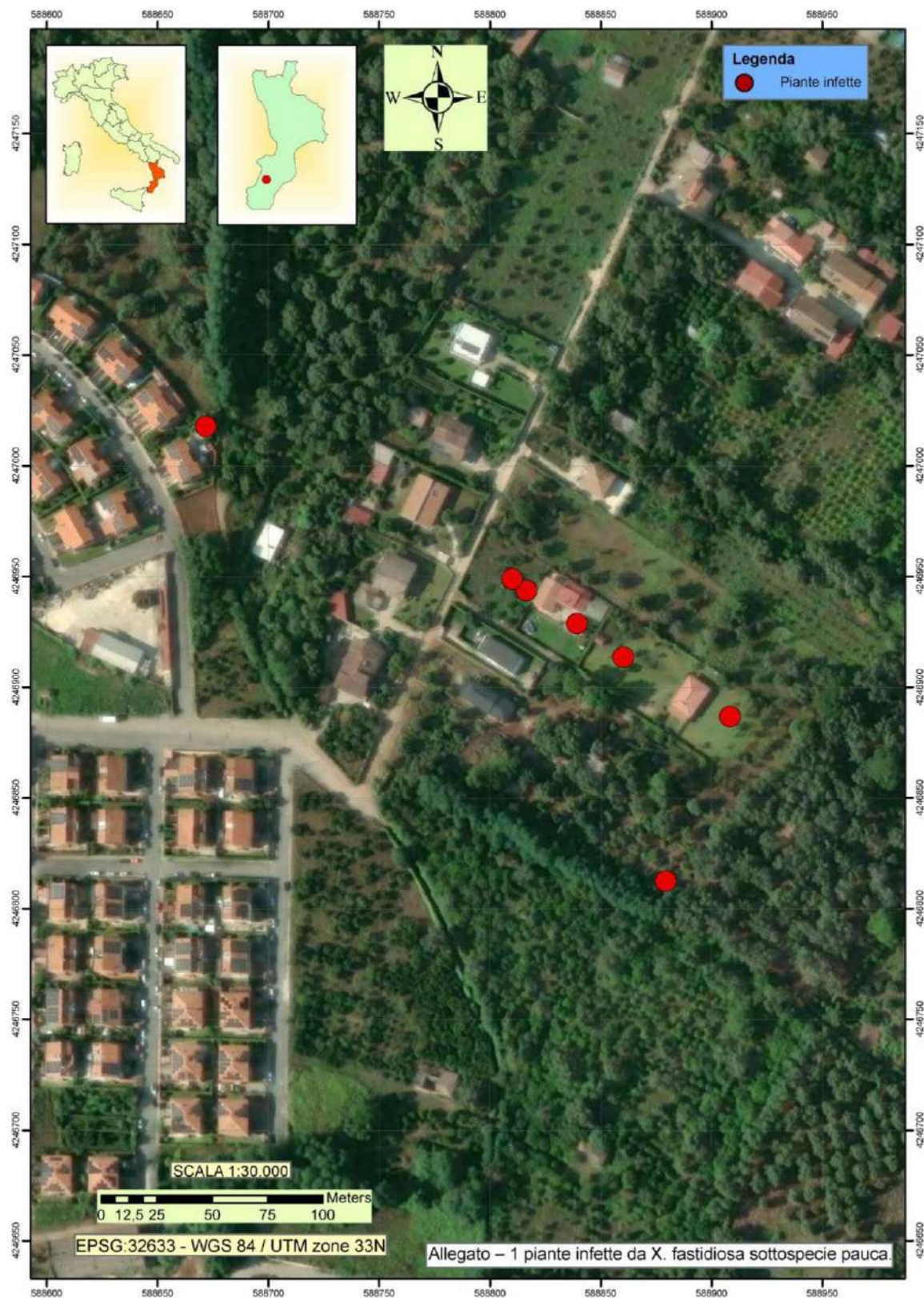
- Allegato 1, piante infette;
- Allegato 2, aree infette;
- Allegato 3, area cuscinetto;
- Allegato 4, evidenza distribuzione anche piante campionate non infette.

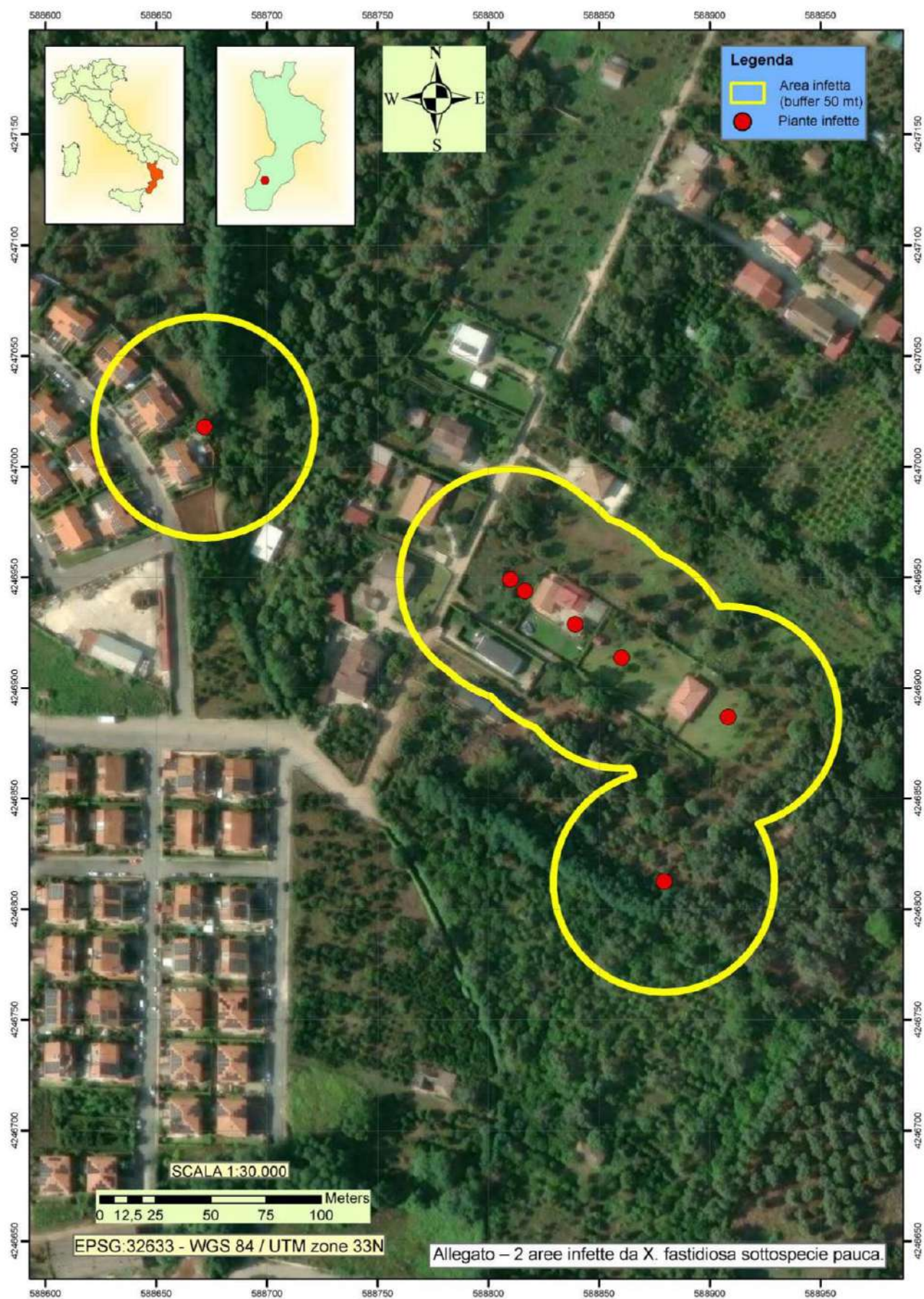
Le attività di prima indagine condotta sul territorio, estesa sia all'area infetta, sia alla limitrofa area cuscinetto, supportate da analisi diagnostiche ufficiali eseguite su complessivi n. 35 campioni vegetali (n. 7 positivi e n. 28 negativi), prelevati da piante singole e sintomatiche, hanno evidenziato la seguente distribuzione epidemiologica del patogeno:

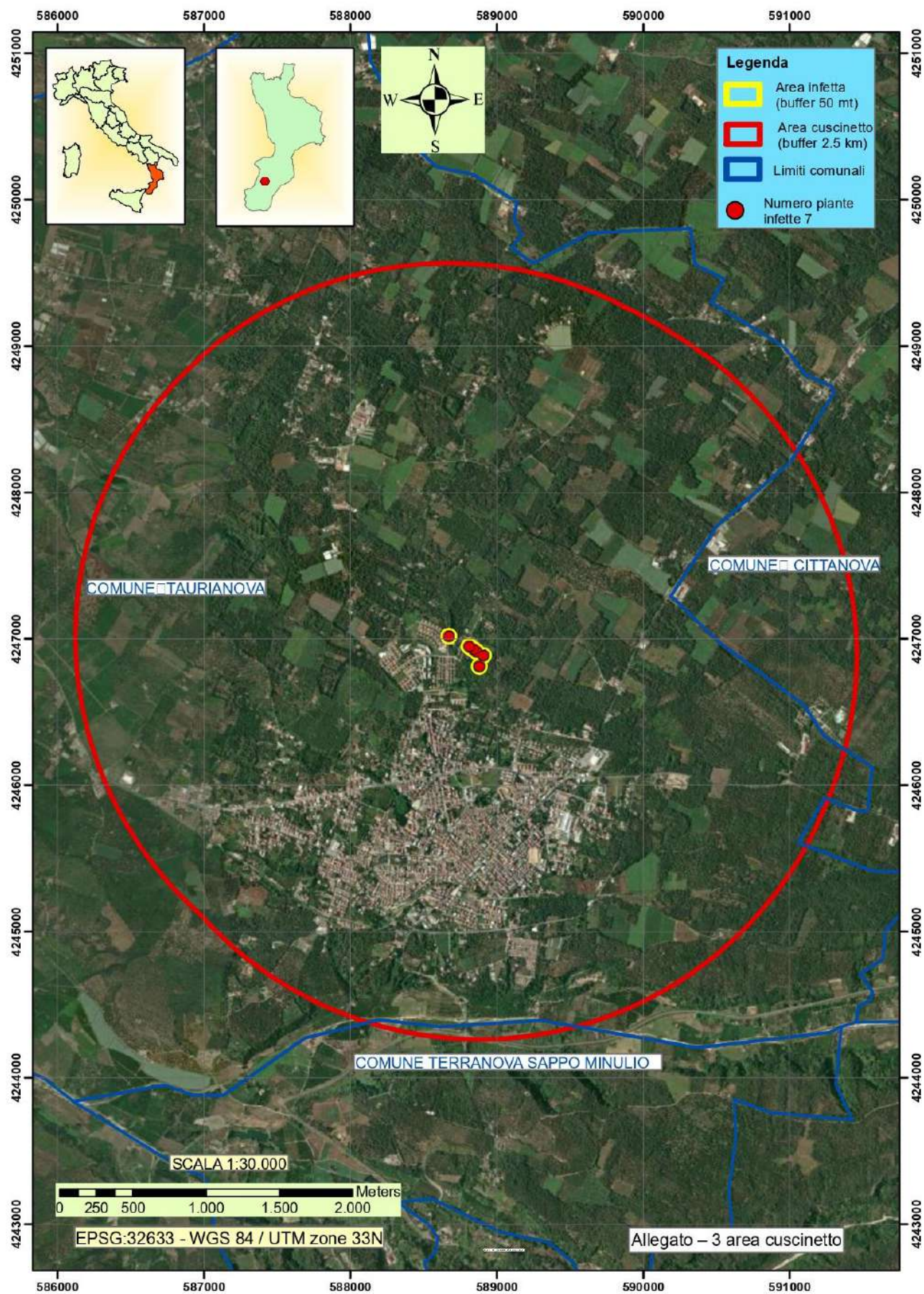
- area infetta - n. 7 piante positive al batterio, localizzate in agro del Comune di Taurianova;
- area cuscinetto - assenza di positivi, localizzazione nei Comuni di Taurianova, Cittanova e Terranova Sappo Minulio.

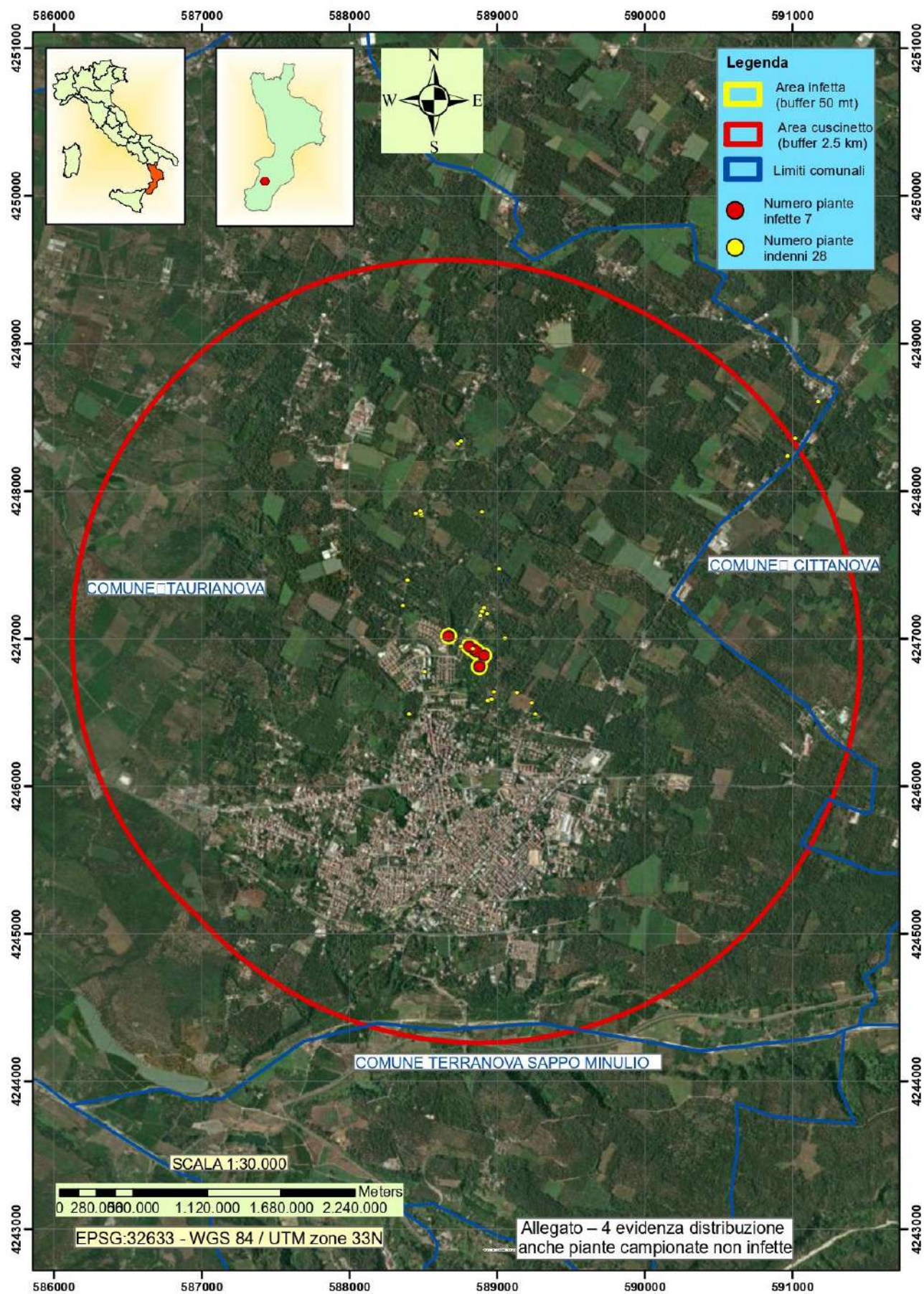
L'area delimitata, oggetto del decreto n. 14746/2026, è revocata, se in base alle indagini non viene rilevata la presenza dell'organismo nocivo specificato per un periodo di 4 anni consecutivi.

Qualora l'area delimitata comprenda più aree infette, la revoca di una di quest'ultime, effettuata in applicazione di quanto suddetto, può determinare la ridefinizione del perimetro dell'intera area delimitata.









3.2 Misure ufficiali di eradicazione

3.2.1 Eradicazione e Distruzione piante infette

Nell'area infetta, si procede all'applicazione delle misure di eradicazione così come previsto dall'art. 7 dal Regolamento (UE) 2020/1201 ss.mm.ii., in relazione alla sottospecie presente con la distruzione in situ delle piante estirpate; prioritariamente estirpando le piante infette e, successivamente, le piante specificate ricadenti nella zona infetta.

La rimozione sarà effettuata mediante il controllo del Servizio Fitosanitario Regionale (SFR), che per la fase operativa provvede direttamente o tramite Enti / Aziende incaricate idonee per lo svolgimento delle azioni.

Per gli "olivi monumentali" ufficialmente riconosciuti e risultati non infetti alle analisi di laboratorio, si applica la deroga prevista dal comma 3 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201 e quanto previsto nel successivo art. 10.

Prima delle estirpazioni si effettuano trattamenti, che possono includere metodi chimici, biologici o meccanici in funzione delle condizioni locali, contro il vettore nell'area interessata, per evitare la diffusione dell'organismo nocivo specificato.

I trattamenti non si effettuano nel periodo novembre – marzo, in quanto non necessari, salvo che dall'attività di monitoraggio dei vettori dovesse risultare ancora la presenza di adulti sulle piante arboree.

Le attività di abbattimento sono effettuate adottando tutte le precauzioni necessarie e organizzando la rimozione in base al livello di rischio rappresentato dalle piante stesse.

L'apparato radicale delle piante infette deve essere completamente estirpato o, qualora non sia tecnicamente possibile, trattato con idonei prodotti devitalizzanti per impedire l'emissione di nuovi polloni infetti.

La legna priva di rami e foglie, poiché non costituisce un pericolo di diffusione del batterio, rimane nella disponibilità del proprietario e può essere movimentata.

Nel caso di piante per le quali, a causa della loro particolare allocazione non sia possibile procedere all'estirpazione con l'intero apparato radicale, si può limitare la distruzione unicamente ai rami, al fogliame ed al tronco, previa autorizzazione del SFR. La ceppaia di tali piante deve essere devitalizzata in modo definitivo con adeguati trattamenti fitosanitari per evitare l'emissione di polloni.

3.2.2 Movimentazione della legna

La legna (tronco e branche principali), proveniente dalle zone infette, trascorso un ciclo vegetativo dall'avvenuto taglio e previa autorizzazione del SFR, può essere movimentata con le modalità successive.

La ditta che acquista e/o movimenta e/o utilizza la legna o il cippato dall'area infetta ad area indenne e il proprietario che effettua le possibili dette operazioni, devono obbligatoriamente essere autorizzati, previa richiesta al SFR e comunicazione al Comando Regionale dei Carabinieri Forestali, almeno 7 gg prima dello spostamento, dichiarando le seguenti informazioni:

- zona di origine della legna;
- comune di destinazione della legna;
- destinatario;
- quantità;
- data dello spostamento;
- targa dell'automezzo di trasporto della legna;

- indicazione del porto di partenza in caso di trasporto su nave.

Il carico legnoso o cippato, deve sempre viaggiare coperto con teloni.

Il Comando dei Carabinieri Forestali effettua controlli a campione lungo le strade in uscita dalle aree infette.

In caso di imbarco, il SFR con le Autorità portuali attiva un controllo e in caso di presenza di legna/cippato con vegetazione fogliare, il camion viene respinto ed applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

3.3 Procedura di notifica ai proprietari

La procedura per l'identificazione dei proprietari delle piante da rimuovere, per la notifica del provvedimento ingiuntivo e per l'accesso alle proprietà private prevede le fasi seguenti:

- a. il SFR, a seguito del risultato delle analisi di laboratorio, identifica i dati catastali degli appezzamenti oggetto di applicazione di misure di eradicazione/contenimento, le generalità dei relativi proprietari e le ortofoto da allegare alla determina di prescrizione di abbattimento;
- b. il SFR emana i provvedimenti ingiuntivi per l'applicazione delle misure di eradicazione;
- c. i provvedimenti sono notificati al proprietario attraverso la pubblicazione, per 5 giorni, nell'albo pretorio del Comune di competenza; tale periodo si giustifica considerando l'esigenza di contemperare il pubblico interesse relativo alla trasparenza e alla pubblicità degli atti amministrativi con l'esigenza di dare applicazione immediata alle misure fitosanitarie. Il provvedimento ingiuntivo, inoltre è notificato alla struttura che provvede alla fase operativa ed alla Prefettura competente, nonché pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria www.regione.calabria.it ;
- d. il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 2 giorni lavorativi dal termine del periodo di pubblicazione, se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi per la fase operativa del SFR o Enti / Aziende incaricate idonee per lo svolgimento delle azioni;
- e. nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere entro massimo 5 giorni lavorativi dalla sua comunicazione;
- f. nei casi di estirpazioni eseguite dal SFR o Enti / Aziende incaricate per la fase operativa, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 giorni successivi all'avvenuta comunicazione da parte del proprietario;
- g. se il proprietario, decorsi 2 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna comunicazione, il SFR o Enti / Aziende incaricate, avvia la procedura di rimozione delle piante entro e non oltre 10 giorni successivi;
- h. nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie, il SFR o Enti / Aziende incaricate, esegue la rimozione forzata delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine.

3.4. Procedura di notifica alle istituzioni nazionali ed europee

Il SFR inserisce nel sistema europeo di notifica elettronica le informazioni circa il ritrovamento ufficiale di piante infette di *X. fastidiosa* in zona indenne/cuscinetto ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 19/2021 e aggiorna periodicamente le notifiche già inserite.

Il SFR inserisce nel sistema europeo di notifica elettronica le informazioni circa il ritrovamento ufficiale di vettori infetti da *X. fastidiosa* in zona indenne/cuscinetto senza procedere alla delimitazione dell'area.

3.5 Monitoraggio dei vettori

Il SFR, con il supporto dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (Arsac), e delle Istituzioni Scientifiche e di Ricerca presenti in Calabria, monitora i siti di allerta distribuiti nell'intero territorio regionale, informazioni e dati sulla presenza, sulla densità di popolazione, sull'evoluzione degli stadi di sviluppo e sulla positività a *X. fastidiosa* degli insetti vettori con particolare attenzione al *Philaenus spumarius*, allo scopo di:

- impostare una strategia di controllo dei vettori;
- valutare l'efficacia delle misure fitosanitarie adottate;
- ridurre il rischio e la probabilità di diffusione dell'organismo nocivo.

I siti sono selezionati, sia nelle aree delimitate che nelle aree indenni, in areali omogenei per caratteristiche altimetriche, climatiche ed ecologiche rappresentativi del territorio regionale in riferimento ai seguenti fattori:

- siti incolti;
- appezzamenti in regime di agricoltura biologica;
- appezzamenti in regime di integrato;
- siti limitrofi alle zone infette in cui si applicano misure di eradicazione;
- siti limitrofi alle strade di grande percorrenza e ferrovie che collegano le zone infette al rimanente territorio regionale;
- siti limitrofi ai vivai;
- siti limitrofi alle regioni confinanti.

Il monitoraggio ha inizio nella metà di marzo e prosegue sino a fine ottobre di ciascun anno.

Il SFR e l'Arsac, pubblicano i dati del monitoraggio e forniscono informazioni dettagliate sul periodo di esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie nelle aree omogenee per caratteristiche altimetriche, climatiche ed ecologiche.

Le azioni di contrasto al vettore sono adottate anche nell'intero agro dei comuni siti in area indenne in cui dalle analisi di laboratorio si riscontrano insetti vettori infetti da *X. fastidiosa*.

La metodologia per il campionamento dei siti di monitoraggio e le modalità di intervento sono elaborate dal SFR in collaborazione con le istituzioni scientifiche regionali individuate.

3.6 Misure di controllo dei vettori

In applicazione all'art.8 del regolamento (UE) 2020/1201, nelle aree delimitate si effettuano adeguati trattamenti fitosanitari contro le popolazioni dei vettori dell'organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi. Si effettuano prima della rimozione delle piante, e nel corso di tale rimozione, durante la stagione di volo dei vettori. Tali pratiche comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, in funzione delle condizioni locali.

Le attuali conoscenze sui vettori, sono principalmente incentrate sull'agrosistema oliveto e sulla presenza della *X. fastidiosa* sottospecie *paucis*, mentre sono ancora poche le informazioni relative alle potenziali associazioni che vettori e batterio possono instaurare in altre biocenosi non olivicole.

Inoltre, sono ancora parziali gli studi per individuare strumenti alternativi di controllo dei vettori, coerenti con i principi dell'agricoltura sostenibile e della salvaguardia della biodiversità.

L'attuale strategia di controllo rivolta ai vettori prevede azioni mirate sia al contenimento delle forme giovanili che degli individui adulti mediante l'adozione di interventi meccanici e interventi chimici.

Le misure fitosanitarie di seguito esposte riguardano *P. spumarius*, il vettore più efficace nella trasmissione del batterio.

3.6.1 Misure fitosanitarie contro le forme giovanili

L'adozione annuale nel territorio regionale di pratiche agronomiche per il controllo meccanico degli stadi giovanili dei vettori è, allo stato attuale, una pratica utile e necessaria per limitare la densità di popolazione di insetti vettori e di conseguenza la diffusione dell'organismo nocivo. Le lavorazioni superficiali del terreno (arature, fresature, erpicature e trinciature) nel periodo primaverile, eliminando le piante erbacee su cui le forme giovanili completano il ciclo vitale, contribuiscono a ridurre la popolazione del vettore.

Nelle aree in cui è difficile o impossibile l'accesso con mezzi meccanici, ad esempio declivi, bordi strada/banchine/rotatorie, si può intervenire con mezzi fisici (pirodiserbo o vapore) e, solo in casi d'impossibilità d'intervento con i mezzi citati, con appropriati trattamenti diserbanti privilegiando prodotti a basso impatto.

Occorre intervenire prima che l'insetto raggiunga il picco del IV stadio giovanile. Nel periodo primaverile, per aree omogenee, le lavorazioni superficiali dovranno essere eseguite tenendo conto del ciclo del vettore, delle condizioni pedoclimatiche.

L'applicazione delle misure di lotta allo stadio giovanile del vettore è obbligatoria nell'intero agro comunale dei comuni ricadenti anche parzialmente nelle aree delimitate.

Considerato che le aree delimitate possono essere modificate nel tempo a seguito dei risultati dell'attività di sorveglianza, il SFR può disporre l'applicazione obbligatoria di tali misure su parte o tutto il territorio regionale mediante appositi provvedimenti pubblicati sul sito istituzionale www.regione.calabria.it e notificati a tutti gli Enti e soggetti coinvolti.

Le lavorazioni sono fortemente consigliate nel restante territorio regionale.

Le lavorazioni dei terreni devono essere eseguite da:

- proprietari/conduttori di terreni agricoli;
- proprietari/gestori (soggetti pubblici e privati) delle superfici agricole non coltivate, aree a verde pubblico, bordi delle strade, canali, superfici demaniali.

Per quanto attiene i terreni con colture erbacee in atto, quali: cereali, proteaginose, colture orticole da pieno campo e industriali, colture foraggere, colture floricole e terreni adibiti a pascolo, se sono presenti piante di olivo, le lavorazioni del terreno devono essere effettuate nell'area sottostante la pianta dell'olivo.

I soggetti pubblici possono delegare l'esecuzione di tali attività agli agricoltori ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 rubricato "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

Il SFR e con il supporto di Arsac, promuove l'attuazione della misura fitosanitaria descritta con seminari e riunioni sia con i soggetti pubblici che con i soggetti privati coinvolti e le loro rappresentanze.

Il controllo del territorio, finalizzato alla verifica della corretta esecuzione delle misure fitosanitarie viene realizzato dal SFR e dai Carabinieri Forestali, anche con l'ausilio di rilievi aerofotogrammetrici effettuati nei periodi di esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie.

3.6.2 Misure fitosanitarie contro gli adulti

Per limitare quanto più possibile la diffusione di *X. fastidiosa* attraverso il vettore, le azioni di contrasto devono essere rivolte oltre che agli stadi giovanili anche nei confronti degli adulti.

Il monitoraggio degli individui adulti ha lo scopo anche di identificare il periodo in cui essi si muovono dalla vegetazione erbacea verso le chiome delle piante dove possono potenzialmente acquisire il batterio e contribuire alla sua successiva diffusione.

Per questa ragione è opportuno che i trattamenti per il controllo degli adulti siano effettuati prima che i vettori possano aver acquisito il batterio al fine di ridurre quanto più possibile la popolazione di insetti che diviene potenzialmente infettiva.

Il numero e il periodo dell'esecuzione dell'intervento dipendono dall'andamento della popolazione adulta dell'insetto che a sua volta è influenzato dall'andamento climatico e dall'altimetria della zona.

Le indicazioni del periodo di esecuzione del/dei trattamenti obbligatori per aree omogenee sono disposti dal SFR con provvedimenti che sono pubblicati sul sito istituzionale www.regione.calabria.it.

I trattamenti fitosanitari devono essere effettuati con gli insetticidi autorizzati sulla specie e per il controllo dei vettori di *X. fastidiosa* avendo cura di rispettare quanto prescritto in etichetta.

Il SFR con appositi provvedimenti comunica le sostanze attive autorizzate e quelle autorizzate in via eccezionale anche per le aziende in regime di agricoltura biologica, dandone immediata informazione sul sito istituzionale www.regione.calabria.it.

I predetti trattamenti fitosanitari sono obbligatori nell'intero agro comunale dei comuni ricadenti nelle aree delimitate in cui si applicano misure di eradicazione.

Il SFR dispone ulteriori necessarie misure fitosanitarie obbligatorie.

Si ribadisce che i trattamenti insetticidi contro i vettori devono essere eseguiti anche sulle piante soggette ad estirpazione, di cui agli articoli 7-13 del Reg. (UE) 2020/1201, ad eccezione del periodo novembre – marzo in quanto non necessari.

Il controllo finalizzato alla verifica della corretta esecuzione delle misure fitosanitarie contro gli adulti è realizzato dal SFR e dai Carabinieri Forestali ed è rivolto alle aziende agricole censite tramite fascicolo aziendale detenuto da AGEA e da quelle rilevate.

Il trattamento fitosanitario deve essere eseguito dai soggetti abilitati di cui al D.lgs. 14 agosto 2012, n. 150. Il titolare di un'azienda (con abilitazione all'acquisto ed utilizzo) può utilizzare il prodotto fitosanitario acquistato da altri, per conto degli stessi. L'utilizzo è normato dall'art. 2139 del codice civile "scambio di manodopera", il quale prevede testualmente che "tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi".

Quale ulteriore misura di contrasto al vettore è consigliato, inoltre, intervenire con la spollonatura nel periodo estivo per eliminare parti delle piante particolarmente attrattive per i vettori ed eseguire, con cadenza almeno biennale, la potatura delle piante arboree ospiti al fine di ridurre la vegetazione appetibile per il vettore oltre che per creare un microclima sfavorevole al suo sviluppo.

Piano di controllo dei vettori			
Periodo d'intervento	Azione	Prescrizione	Territorio
Annuale	Potatura - spollonatura	Consigliata	Intero territorio regionale
Dal 1° aprile al 30 maggio	N° 1 lavorazione superficiale del terreno	Obbligatoria	- Nell'intero agro comunale dei comuni ricadenti anche parzialmente nelle aree delimitate a <i>X. fastidiosa</i> (infetta e cuscinetto). - Nell'intero agro comunale di altri comuni siti in area indenne, su disposizione del SFR.
Indicazione precise sul momento ottimale per l'esecuzione del trattamento sono fornite attraverso i siti istituzionali www.regione.calabria.it e www.arsac.calabria.it	N° trattamenti fitosanitari da definire in base ai risultati del monitoraggio	Obbligatoria	- Nell'intero agro comunale dei comuni ricadenti nelle aree delimitate di <i>Xylella fastidiosa</i> (infetta e cuscinetto). - Nell'intero agro comunale dei comuni siti in area indenne in cui sono rilevati vettori infetti.
		Fortemente consigliata	- Area indenne - Area infetta "<i>Xylella fastidiosa</i> sottospecie <i>pauca</i>"

Considerato che il trasferimento degli insetti vettori da zone infette ad altri contesti può avvenire anche in modo passivo, attraverso indumenti o parti del corpo delle persone e con gli autoveicoli ed altri mezzi di trasporto, è raccomandabile:

- assicurarsi di non avere sugli abiti e sulle scarpe insetti vettori prima di risalire sui mezzi di trasporto;
- evitare il parcheggio e la sosta di autoveicoli ed altri mezzi di trasporto in campi o aree ospitanti specie ospiti del batterio e/o dei vettori;
- prediligere, per la realizzazione di giardini ed aree destinate a parcheggio ed altre aree frequentate da veicoli ed altri mezzi di trasporto nelle aree indenni e nelle zone cuscinetto, specie vegetali non specificate alla sottospecie di *X. fastidiosa*;
- provvedere alla copertura/chiusura con teloni degli automezzi adibiti al trasporto di prodotti agricoli oppure della legna proveniente dal taglio di piante infette, durante la movimentazione in zona infetta, il trasporto da zona infetta ad area indenne deve avvenire seguendo le indicazioni sopra citate.

3.7 Divieto di impianto specie specificate

Il divieto di impianto di specie specificate di cui all'articolo 18 del Reg. UE Reg. (UE) 2020/1201 sm.i. riguarda i nuovi impianti produttivi. Il divieto di impianto di che trattasi non si applica nel caso di spostamento di specie specificate, nell'ambito della medesima area fitosanitaria delimitata, per motivi di pubblica utilità e/o per interventi di miglioramento fondiario in quanto il rischio fitosanitario resta inalterato.

Nella zona infetta dell'area delimitata "*Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*", ad eccezione della zona dove si applicano misure di contenimento, è autorizzato l'impianto di:

- olivo, varietà: Leccino, Lecciana, Leccio del Corno e Favolosa (FS17), in quanto risultate resistenti/tolleranti a *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*.

Le altre piante ospiti della *Xylella fastidiosa* sottospecie *paucis* saranno oggetto di successivo approfondimento e valutazione.

3.8 Controlli ufficiali

Il SFR assicura l'esecuzione dei controlli ufficiali nei vivai, nei punti di ingresso, sulla movimentazione delle specie specificate, sull'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di controllo dei vettori e sulle altre disposizioni emanate.

3.8.1 Controlli ufficiali nei vivai

Il SFR effettua, ai sensi dell'articolo 92 del Reg. (UE) 2016/2031, ispezioni presso gli operatori professionali autorizzati almeno una volta l'anno e, se del caso, campionamenti e prove per verificarne l'osservanza dell'articolo 83, paragrafi 1, 2, 4 e 5 (Contenuto e formato del passaporto), dell'articolo 87 (Esami per i passaporti delle piante), dell'articolo 88 (Apposizione dei passaporti delle piante), dell'articolo 89, paragrafo 1 (Autorizzazione degli operatori professionali a rilasciare passaporti delle piante), dell'articolo 90 (Obblighi degli operatori autorizzati) o dell'articolo 93, paragrafi 1, 2, 3 (Sostituzione di un passaporto delle piante). Il controllo specifico per *X. fastidiosa*, sia nell'area indenne che nelle aree delimitate, rientra nell'attività di controllo ordinario del SFR.

Nell'area indenne il controllo è finalizzato alla verifica del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del Regolamento (UE) 2020/1201 per lo spostamento delle piante specificate all'interno dell'Unione. Per le piante da impianto, escluse le sementi, di: *Coffea* L., *Lavandula angustifolia* Mill., *Lavandula dentata* L., *Lavandula x intermedia* Emeric ex Loisel., *Lavandula latifolia* Medik., *Lavandula stoechas* L., *Nerium oleander* L., *Olea europaea* L., *Polygala myrtifolia* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb e *Salvia rosmarinus* Spenn., è previsto un controllo rafforzato prima dello spostamento all'interno dell'Unione in quanto considerate maggiormente sensibili alle diverse sottospecie europee di *Xylella fastidiosa*.

Le procedure operative utilizzate sono definite nella nota tecnica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, protocollo Masaf n.92727 del 27/02/2025 concernente la procedura per le ispezioni ufficiali, campionamento e analisi nei vivai ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2020/1201 e ss.mm.ii. relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *X. fastidiosa*.

Il SFR autorizza i siti di produzione per lo spostamento di piante specificate coltivate in area delimitata al di fuori della medesima area ai sensi dell'articolo 24 del Reg. (UE) 2020/1201 e cioè quando sono verificate le seguenti condizioni:

- a. è registrato conformemente all'articolo 65 del Reg. (UE) 2016/2031;
- b. è stato autorizzato dall'autorità competente come sito dotato di protezione fisica contro l'organismo nocivo specificato e i suoi vettori;
- c. è stato sottoposto ogni anno ad almeno due ispezioni da parte dell'autorità competente, nel periodo più adatto.

3.8.2 Controlli ufficiali nel posto di controllo frontaliero

Il SFR assicura lo svolgimento dei controlli nel posto di controllo frontaliero Porto di Gioia Tauro, Porto di Corigliano ed anche Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. I controlli sono documentali, di identità e fisici di cui all'articolo 54 del Regolamento (UE) 2017/625. L'attività viene svolta dalle Autorità portuale e aeroportuale unitamente ad Ispettori e Agenti del SFR.

3.8.3 Controlli applicazione misure fitosanitarie e sanzioni amministrative

L'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie è oggetto di uno specifico piano di controlli e la mancata osservanza è oggetto ai sensi del comma 15 dell'art. 55 del D. Lgs 19/2021 di sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 6.000,00.

Le azioni di controllo, anche mediante rilievo aerofotogrammetrico tramite droni, su:

- movimentazione delle specie specificate;
- applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di controllo alla fase giovanile e adulta dei vettori;
- applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di controllo nella fase adulta dei vettori.

Quanto sopra nel rispetto delle competenze di Regione Calabria e Arma dei Carabinieri – Comando Regionale Carabinieri Forestali Calabria, anche mediante accordi definiti ed approvati dalla Giunta regionale.

4. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA FITOSANITARIA

A seguito della conferma della presenza di *X. fastidiosa*, il SFR avvia appropriate indagini per determinare la reale diffusione della batteriosi.

L'attività di sorveglianza è programmata sulla base delle “*Guidelines for statistically sound and risk-based surveys of Xylella fastidiosa*” dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), in conformità con l'articolo 27 - *Piani d'azione per gli organismi nocivi prioritari* - del Reg. (UE) 2031/2016 e dell'articolo 2 - *Indagini relative all'organismo nocivo specificato nei territori degli Stati membri* - del Reg. (UE) 1201/2020.

In particolare, le indagini sono eseguite dal SFR e dai soggetti delegati ai sensi del Reg. (UE) 2017/625 e si svolgono in pieno campo, nei vivai, nei centri per il giardinaggio e/o nei centri di vendita, nelle aree naturali e in altri luoghi considerati a rischio.

La sorveglianza è pianificata in funzione delle condizioni ambientali del territorio interessato e prevede il campionamento delle piante ospiti o che presentano sintomi sospetti, nelle varie tipologie di ambiente coltivato, naturale e urbano, incluse le attività commerciali, tenendo conto del livello di rischio associato.

L'area delimitata con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria N.14746 del 01/09/2026, è costituita da una zona infetta, 50 m di raggio attorno alla pianta infetta e da una zona cuscinetto con un raggio di 2,5 km.

Nelle aree delimitate in cui si applicano misure di eradicazione, le attività di sorveglianza del SFR Calabria prevedono, l'applicazione di uno schema di campionamento che consente di rilevare un tasso di presenza di piante infette dello 0,001% con un livello di confidenza almeno del 95%.

Tabella 1 - Piano di sorveglianza, numero di piante da campionare diversificato a seconda del livello di rischio dell'area infette e cuscinetto.

AREA	TERRITORIO DI APPLICAZIONE	LIVELLO DI RISCHIO	SPECIE PRESENTI	SUP. OLIVETI [HA]	SUP. CIE ALTRE AREE HA	POPOLAZIONE PIANTE OSPITI N°	SENSIBILITÀ	PREVALENZA	CONFIDENZA	N. TEST	N. TEST TOTALI
Area delimitata Xylella fastiosa, sottospecie e pauca – zona cuscinetto	Fascia 2,5 km della zona cuscinetto al confine con la zona infetta	Rischio Alto	Olivi, Fruttiferi, vigneti.	1.200	500	80.000	0,5	0,001	0,95	3.000	5.880
		Rischio medio					0,5	0,001	0,95	2.000	
		Rischio basso					0,5	0,001	0,95	880	

5. RUOLI E RESPONSABILITÀ PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA

I riferimenti normativi indicati nel presente paragrafo sono al Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n.19. “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n.117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”.

5.1 Struttura organizzativa

Il Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN) è l'autorità competente per la protezione delle piante e provvede all'attuazione delle attività di gestione delle emergenze (art. 4, comma 1) così articolato: Servizio Fitosanitario Centrale (SFC), Servizio Fitosanitario Regionale (SFR), Comitato Fitosanitario Nazionale (CFN) e CREA-DC/Istituto Nazionale di Riferimento per la Protezione delle Pianta (INRPP);

Il SFR realizza, altresì, il programma di audit, in applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, sugli organismi delegati nel proprio territorio di competenza all'esecuzione di controlli ufficiali o altre attività ufficiali.

Inoltre, ad essi compete la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria.

Il CREA- Difesa e Certificazione è l'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante, organismo scientifico di supporto al SFN, (art.8, comma1).

Il Segretariato per le emergenze fitosanitarie - SEF è un organo di coordinamento del SFN a cui compete:

- il raccordo tecnico operativo tra CFN e le UTEF (art.9, comma 2);

- il coordinamento dell'attuazione delle misure fitosanitarie previste dal PA su richiesta del CFN (art.9, comma 4, lett. a);
- il coordinamento dell'attuazione dei piani di comunicazione (art. 9, comma 4, lett. b);
- organizzazione degli audit (art.9, comma 4, lett. c).

L'Unità territoriali per le emergenze fitosanitarie - UTEF è l'organo operativo del SFN, istituito dal SFR, a cui compete:

- l'attuazione del PA e delle Ordinanze, secondo gli ordinamenti e le competenze dei partecipanti (art. 10, comma 1);
- la realizzazione delle misure fitosanitarie contenute nel PA su richiesta del CFN (art.10, comma 3, lett. a) e art.31, comma 8);
- l'attuazione del piano di comunicazione previsto dal PA (art. 10, comma 3, lett. b);
- la verifica sull'effettuazione delle misure fitosanitarie previste dal PA (art. 10, comma 3, lett. c).

L'Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie (UTEF) della Regione Calabria, secondo quanto disposto dall'art. 22 del D. Lgs. 19/2021, è istituito mediante atto istitutivo regionale.

6. LABORATORI DI RIFERIMENTO DEL SFR CALABRIA

L'attività di diagnosi di laboratorio relativa ai controlli ufficiali del presente Piano è effettuata dal Laboratorio del Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia (*laboratorio fitosanitario ufficiale della Regione Calabria*), afferente alla Rete nazionale dei laboratori per la protezione delle piante, di cui all'art. 16 del D. lgs. 19/2021. In funzione dell'accordo di collaborazione per la diagnostica fitosanitaria ai fini dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, sottoscritto tra la Regione Calabria - Servizio Fitosanitario Regionale e la Regione Lombardia – Servizio Fitosanitario Regionale, le cui modalità sono state approvate con DDS n° 4510 del 28/03/2025 ed il cui accordo è stato sottoscritto con repertorio n. 3893 del 06/08/2025.

Il MASAF, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) 2017/625, inoltre contempla tra i laboratori ufficiali che operano in nome e per conto del SFR Calabria (nota DISR- Prot. Uscita N. 0632512 del 24/11/2025), i seguenti laboratori Arsac:

- Laboratorio analisi "Casello" c/o Centro Sperimentale Dimostrativo (CSD) Arsac Sede di San Marco Argentano (CS), per le altre analisi ufficiali (PT' superati), in fase di accreditamento ACCREDIA;
- Laboratorio Agro pedologico e Fitopatologico "V. Caglioti" – Arsac sede di Locri (CS), per le analisi diagnostiche a supporto del territorio per l'ottimizzazione della sorveglianza fitosanitaria.

7. COMUNICAZIONE

Il SFR si attiva con percorsi di comunicazione sull'emergenza fitosanitaria divulgando ogni informazione sul territorio. Le iniziative hanno lo scopo d'implementare in modo particolare la capacità complessiva di sorveglianza del territorio, tramite una forte e mirata sensibilizzazione della cittadinanza. Le informazioni includeranno i provvedimenti del SFR e la normativa in vigore, in particolar modo i divieti alla movimentazione delle piante da parte di operatori di settore e privati cittadini.

Per garantire la massima capillarità e l'efficacia delle misure, saranno organizzate giornate, incontri, convegni, interessando anche gli ordini professionali, le organizzazioni professionali agricole e tutti i portatori d'interesse.

Può essere predisposta e diffusa apposita scheda tecnica e materiale divulgativo per il riconoscimento dei sintomi della batteriosi.

In particolare, devono essere fornite informazioni dettagliate sull'area delimitata, con indicazioni particolareggiate della zona infetta e della zona cuscinetto, attraverso adeguata cartografia, nonché i contatti del SFR quale interscambio diretto con la cittadinanza anche per ricevere segnalazioni sulla possibile presenza di contaminazioni.

Si tenga conto delle forme di comunicazione moderna, veloce, relazionale, con immagini, mediante social media, messaggistica, diffusione attraverso siti.

8. RISORSE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO

Le Regioni e le Province autonome, devono garantire, in applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n.19, le risorse necessarie per la messa in atto delle misure fitosanitarie, ai fini di una corretta e piena attuazione delle attività di protezione delle piante, quali quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante, di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo,.

Ulteriori risorse possono essere assegnate ai Servizi fitosanitari attraverso il Fondo per la protezione delle piante, iscritto al bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 57 del suddetto decreto.

Il Servizio fitosanitario centrale presenta alla Commissione UE la richiesta di cofinanziamento dell'Unione delle spese sostenute per attività di indagine e di eradicazione, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/690, sulla base delle richieste pervenute dai Servizi fitosanitari regionali.

La Regione Calabria per l'attuazione del presente piano d'azione, tramite il Fondo per la protezione delle piante, iscritto al bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n.19/2021, ha individuato le seguenti risorse finanziarie.

Allo stato, per avviare la fase emergenziale con le prime misure ufficiali di eradicazione e distruzione, è in itinere una richiesta di reiscrizione somme derivanti da avanzo di amministrazione corrispondente ad € 300.000,00, sul bilancio regionale 2026, capitolo U2204084108, con tipologia di fondi vincolati provenienti da MASAF.

9. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Le attività di formazione e aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale sono svolte dal Servizio fitosanitario centrale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sulla base dei piani annuali approvati dal Comitato fitosanitario nazionale.

Le informazioni relative a *X. fastidiosa*, nonché alle modalità di indagine, diagnosi e controllo sono incluse nei programmi di formazione di base destinati al nuovo personale.

Per motivi di urgenza e qualora si verifichi un focolaio nel territorio di propria competenza, i Servizi fitosanitari regionali possono organizzare corsi di formazione o di aggiornamento, in assenza di corsi nazionali, sulla base del programma approvato dal comitato fitosanitario nazionale. Ai corsi di formazione o di aggiornamento, su proposta del Comitato fitosanitario nazionale, possono avere accesso figure diverse dal personale del servizio fitosanitario nazionale coinvolte nelle attività di controllo di *X. fastidiosa*.

10. VERIFICA E AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE ATTUATIVE

Il presente documento verrà aggiornato ogni qualvolta nuove conoscenze sull'organismo nocivo e sulle misure di eradicazione e controllo possano contribuire ad aumentarne l'efficacia contro i rischi di ulteriori introduzioni e diffusione.

11. RACCOMANDAZIONI

Si ricorda che l'adozione delle misure fitosanitarie impartite dal SFR costituisce un obbligo di legge per



tutti i proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei siti di produzione interessati. L'inadempimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia fitosanitaria.